

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni concernenti le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di prevenzione incendi

d'iniziativa dei deputati

DE POLI,

Onorevoli Colleghi,

con la presente iniziativa legislativa si intende conseguire un più elevato livello di efficienza nello svolgimento dei compiti di prevenzione incendi fornito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di contemperare la sempre più avvertita necessità di velocizzare gli iter autorizzativi per l'apertura o modifica delle attività produttive e/o commerciali.

A tale fine si è fatto riferimento a modelli più efficienti come avviene ad esempio per le pratiche di edilizia nei Comuni o per il deposito dei progetti di cemento armato al Genio Civile.

Tale esigenza origina dall'anomalo stato in cui versa l'attuale sistema di controllo e consulenza, in base al quale la stessa amministrazione (Comando Provinciale VV.F.) è organismo di consulenza e allo stesso tempo di controllo. Anomalia, quest'ultima, che ci rimanda alla recente vicenda ThyssenKrupp di Torino dove la consulenza dei Vigili del fuoco veniva redatta dal dirigente del Comando Provinciale di Torino, quest'ultimo responsabile del controllo delle violazioni e dei permessi (certificato di prevenzione incendi) che non erano mai stati richiesti per lo stabilimento torinese. Vicenda che pone in primo piano un vizio formale e mette in cattiva luce ed imbarazzo istituzionale un'amministrazione pubblica.

Si è ritenuto, pertanto, doveroso metter mano al sistema di prevenzione incendi e la proposta di seguito esplicitata sembra corrispondere alle esigenze menzionate in quanto rappresenta un giusto equilibrio tra controllo e consulenza pur mantenendo le strutture separate ma interdipendenti.

Art. 1

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco compete:

- a. l'organizzazione e la gestione dell'attività di ispezione, vigilanza e controllo nell'ambito territoriale di competenza sulle attività produttive, commerciali, scolastiche, aeroportuali e portuali previste da vigente normativa;
- b. Il deposito ed archiviazione dei progetti delle attività;
- c. Il ritiro della D.I.A. delle attività che devono iniziare e hanno concluso la realizzazione delle opere di prevenzione incendi;
- d. I sopralluoghi di accertamento della conformità della documentazione presentata;
- e. Il rilascio del verbale di controllo di prevenzione incendi a seguito dell'accertamento;
- f. I sopralluoghi di accertamento di cantieri edili.

Art. 2

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco compete:

- a. il servizio di assistenza e formazione alle attività produttive, commerciali, scolastiche, aeroportuali e portuali;
- b. la richiesta di assistenza delle Direzioni Centrali per la formazione in attività particolari e di spiccata pericolosità classificate a rischio ambientale;
- c. l'organizzazione di seminari, tavoli di discussione, invio informazioni alle attività in materia di prevenzione.

Art. 3

L'articolo 13 del D.P.R. 29-7-1982 n. 577 recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi" è soppresso.

Qualora non sussista la possibilità tecnica di applicazione delle normative in vigore permane l'istituto della "deroga" con proposta da parte dell'incaricato dell'attività di misure alternative atte ad assicurare un equivalente grado di sicurezza secondo le procedure amministrative in vigore indicate dal D.P.R. 577/82.

Art. 4

Ai fini dell'esercizio delle attività soggette a prevenzione incendi è fatto obbligo il deposito del progetto presso i Comandi provinciali di competenza territoriale.

La conformità del progetto viene attestata dal libero professionista incaricato con esplicito incarico dal legale rappresentante dell'attività.

La responsabilità generale del controllo e gestione dell'iter autorizzativo è attribuita al legale rappresentante dell'attività.

Art. 5

I sopralluoghi di controllo dei Comandi Provinciali atti a verificare la correttezza e la conformità della documentazione presentata vengono eseguiti:

- a. a campione, su indicazione del Ministero dell'Interno;
- b. su esposti e segnalazione di portatori diffusi di interesse;
- c. a seguito di interventi di soccorso delle squadre del C.N.VV.F.;

I sopralluoghi di controllo potranno essere eseguiti da commissioni composte da operatori di varie amministrazioni (Vigili del fuoco, Aziende Sanitarie Locali, Forze dell'Ordine).